

**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

REP. BIS. N. \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI

RAVENNA

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "TULLIO BOLOGNINI " E "D'UVA-CASTELLARI" DI CASTEL BOLOGNESE – PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON RINNOVO PER ULTERIORE QUINQUENNIO**

\* \*

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni tra:

- **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE** (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_) con sede a \_\_\_\_\_ ( ) in piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_, di seguito denominato «Comune », per il quale interviene \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (RA), di seguito denominata «Dirigente», domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del nonché dell'art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione della Romagna Faentina e pertanto in rappresentanza del Comune di CASTEL BOLOGNESE, in virtù del conferimento delle funzioni relative al settore \_\_\_\_\_, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e successiva convenzione fra Comune di CASTEL BOLOGNESE e Unione della Romagna Faentina Rep. URF n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,

- e -

- \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_, di seguito denominato «Concessionario», per la quale interviene \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) domiciliato per la carica presso la sede legale della ....., nella sua qualità di ..... e legale rappresentante, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata .....

**PREMESSO CHE:**

- In data \_\_\_\_\_ scadeva la convenzione Rep. n. 169 del 08/09/2016 tra il Comune di Castel Bolognese e la A.s.d. "FC Sparta Castel Bolognese" per la gestione degli

impianti sportivi "Tullio Bolognini" e "D'Uva-Castellari", per il periodo 01/08/2016 – 31/07/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale di Castel Bolognese n. \_\_\_ del \_\_\_ sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio della procedura di gara di affidamento a terzi della concessione del servizio di gestione degli impianti in oggetto;

- con determinazione del Dirigente n. \_\_\_ del \_\_\_\_, registrata al prot. URF n. \_\_\_\_, sono stati approvati l'avviso di indagine di mercato e i documenti di gara, finalizzati ad individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti in oggetto;

- con la medesima determinazione n. \_\_\_\_, venivano determinati gli elementi economici della procedura come segue: corrispettivo a base di gara € \_\_\_ annuo (IVA esclusa), oneri da interferenza € \_\_\_ annuo, valore complessivo della concessione € \_\_\_ (IVA esclusa, oneri da interferenza inclusi);

- con pubblico avviso su Albo Pretorio dell'Unione della Romagna Faentina al n. \_\_\_ del \_\_\_ e su Albo Pretorio del Comune di Castel Bolognese al n. \_\_\_\_, registrato al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_\_, è stata pubblicata l'indagine di mercato;

- con verbale n. \_\_\_ del \_\_\_\_, registrato al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_\_, sono stati individuati gli operatori economici da invitare;

- con determinazione del Dirigente n. \_\_\_ del \_\_\_\_, è stato approvato il suddetto verbale n. \_\_\_;

- con lettera di invito, registrata al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_\_, n. \_\_\_ operatori economici sono stati invitati a presentare l'offerta entro la scadenza del \_\_\_ ore \_\_\_;

- con determinazione del Dirigente n. \_\_\_ del \_\_\_\_, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

- con verbale n. \_\_\_ del \_\_\_\_, registrato al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_\_, all'esito della seduta pubblica di apertura dei plichi informatici, sono risultate pervenute n. \_\_\_ offerte valide nei termini;

- con verbale n. \_\_\_ del \_\_\_\_, registrato al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_\_, all'esito della seduta pubblica di verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è stata disposta l'ammissione di n. \_\_\_ operatori economici;

- con verbale della Commissione Giudicatrice n. \_\_\_ del \_\_\_, registrato al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_, all'esito della seduta pubblica di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche, sono state valutate le offerte tecniche ed a ciascuna sono stati attribuiti i punteggi secondo i criteri specificati nella lettera di invito;
- con verbale della Commissione Giudicatrice n. \_\_\_ del \_\_\_, registrato al prot. URF n. \_\_\_ del \_\_\_, all'esito della seduta pubblica di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, sono state valutate le offerte economiche ed a ciascuna sono stati attribuiti i punteggi secondo i criteri specificati nella lettera di invito;
- con il medesimo verbale n. \_\_\_, è stata individuata l'offerta migliore, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quella che ha totalizzato il punteggio \_\_\_/100, di cui \_\_\_ punti per la componente qualitativa e \_\_\_ punti per l'offerta economica; la miglior offerta è risulta esser stata presentata da \_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_ p.iva \_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_ n. \_\_\_;
- con determinazione del Dirigente n. \_\_\_ del \_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi "Tullio Bolognini" e "D'Uva-Castellari" di Castel Bolognese (RA), a \_\_\_\_\_ in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante concessione di 5 anni, per il corrispettivo annuo di € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa, incluso oneri per la sicurezza pari a € \_\_\_ non soggetti a ribasso), per un importo complessivo quinquennale a carico del Comune di Castel Bolognese di € \_\_\_\_\_ (escluso IVA);
- con prot. INPS n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_, è stato emesso DURC con esito regolare nei confronti dell'aggiudicataria;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - PREMESSA**

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - AFFIDAMENTO**

1. Il Comune committente affida in concessione a \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, di seguito denominato «Concessionario», il servizio di gestione degli impianti sportivi "Tullio Bolognini" e "D'Uva-Castellari" siti rispettivamente in Castel Bolognese (RA) via Morelli n.130 e via Donati n.25, di seguito denominati «Impianti Sportivi».
2. La gestione dovrà svolgersi secondo le condizioni della presente convenzione e secondo l'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale sotto le lettere "D" e "E". L'offerta costituisce specifica obbligazione contrattuale in fase di esecuzione della convenzione.

3. Gli Impianti Sportivi sono rappresentati nella planimetria, allegata al presente atto sotto la lettera "A", e identificati al NCEU come segue:

- impianto "Tullio Bolognini": foglio 23 particella 773;
- impianto "D'Uva-Castellari": foglio 23 particella 478;

4. È vietata la sub-concessione e l'esercizio di attività non previste nella presente convenzione.

### ART. 3 - DESCRIZIONE

1. Gli impianti sportivi sono costituiti dalle seguenti strutture:

Impianto sportivo "Tullio Bolognini"
<ul style="list-style-type: none"><li>- n.2 campi in erba naturale di dimensioni regolamentari per il gioco del calcio, denominati d'ora in poi campo A e campo B, di cui: campo A) destinato alle partite campo B) destinato agli allenamenti</li><li>- n.4 panchine, ovvero 2 in ciascun campo;</li><li>- sistema di illuminazione a fari per la pratica in ore serali-notturne, presente in ciascun campo;</li><li>- n.1 tribuna per spettatori, collocata a margine del campo A dove si svolgono le partite che richiamano il pubblico, con una capienza di 476 spettatori;</li><li>- n.1 fabbricato con funzione di sede dell'impianto, e include gli spogliatoi, uffici, e servizi igienici;</li><li>- n.2 locali tecnici.</li></ul>

Impianto sportivo "D'Uva - Castellari"
<ul style="list-style-type: none"><li>- n.1 campo in erba naturale di dimensioni idonee alle categorie junior del calcio o per allenamenti atletici;</li><li>- n.2 panchine;</li><li>- n.1 tribuna per spettatori, di dimensioni sufficienti ad un piccolo pubblico, tipico nelle categorie junior, con una capienza di 110 spettatori;</li><li>- n.1 fabbricato con all'interno gli spogliatoi, uffici, e servizi igienici.</li></ul>

2. La descrizione di cui al precedente comma sarà aggiornata, anche con semplice comunicazione del Dirigente competente, sulla base della situazione risultante

dalla realizzazione di eventuali interventi di modifica, ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione.

3. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione degli Impianti Sportivi e delle attrezzature, impegnandosi alla restituzione a fine concessione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

4. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 31.

5. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione e alla corretta conduzione degli impianti, delle strutture, delle attrezzature, si procederà alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 25, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

6. Eventuali danni prodotti dal Concessionario, dovranno essere riparati o risarciti dallo stesso Concessionario, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

#### **ART. 4 - DESTINAZIONE E FINALIZZAZIONE**

1. Gli Impianti Sportivi sono destinati prevalentemente allo svolgimento dell'attività sportiva di base del gioco del calcio per i ragazzi fino ai 12 anni e per le categorie giovanili superiori dirette alla partecipazione a campionati FIGC, di manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di altre manifestazioni sportive, di tornei di società ed associazioni che ne richiedano l'uso anche per discipline sportive diverse dal calcio, compatibili con la struttura.

2. Considerata la valenza degli impianti per la crescita del movimento sportivo giovanile locale, in particolare per quello calcistico, il Concessionario è tenuto a garantire continuativamente per ogni annualità sportiva l'organizzazione di corsi e attività calcistica per i giovani fino a 16 anni, direttamente oppure attraverso accordi di collaborazione con associazioni o società sportive, mediante l'impiego di istruttori qualificati e riconosciuti dalla FIGC.

3. Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti e le strutture presenti per lo svolgimento di manifestazioni sportive e altre attività di pubblico spettacolo nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti; con esclusione di qualsiasi altro uso, pena la decadenza immediata della concessione, fatte salve eventuali deroghe e previo parere favorevole e relativa autorizzazione da parte del Comune.

#### **ART. 5 - CONDUZIONE TECNICA**

1. Il Concessionario si obbliga alla gestione sulla base del Piano di conduzione tecnica (allegato "B"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di custodia di tutti i locali e di tutte le aree, intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti, se ed in quanto dovuta, e provvederà alla pulizia giornaliera. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per la conduzione degli impianti e di tutti i locali indicati nei precedenti articoli, ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del Comune dalla presente convenzione.
3. Negli orari di apertura gli Impianti Sportivi saranno sottoposti al controllo e alla vigilanza del Concessionario al fine di verificarne la regolare operatività.

#### **ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. Il Concessionario provvederà a propria cura e spese, senza alcun onere per il Comune, agli interventi di manutenzione ordinaria.
2. La manutenzione ordinaria verrà svolta secondo quanto previsto dal Piano di conduzione tecnica di cui all'allegato "B" e da quanto emerge dall'offerta presentata in sede di gara.
3. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. Art. 24 - si riscontri la necessità di interventi di manutenzione ordinaria, in funzione di mantenimento delle condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta del Comune, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione degli interventi.

#### **ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE**

1. Il Comune provvede agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento delle certificazioni di agibilità degli impianti. Gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a seguito della mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di cui era stata precedentemente rilevata la necessità e i danni arrecati per negligenza o dolo del Concessionario non possono essere imputati al Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, ad effettuare la progettazione e la

realizzazione di interventi straordinari e/o urgenti degli impianti sportivi qualora siano strettamente strumentali alla gestione del servizio di cui alla presente convenzione. Gli interventi, aventi natura sostitutiva rispetto agli obblighi generali richiamati nel precedente periodo, devono essere effettuati solo previo parere da parte del Servizio Coordinamento LLPP Valle del Senio e degli altri servizi dell'Unione competenti.

3. Oltre che dal Comune gli interventi, se necessario, dovranno essere preventivamente autorizzati per quanto di rispettiva competenza dalle altre autorità competenti in materia. In tal caso l'Ente locale concedente corrisponderà al concessionario le spese dell'intervento sostitutivo effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, subordinando la liquidazione all'accertamento della regolare esecuzione degli interventi.

4. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

5. I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.

6. Il Comune ha la facoltà di ritenere di sua proprietà – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia – le eventuali nuove migliorie od addizioni eseguite. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della convenzione, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. Il Comune ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.

7. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di effettuare lavori di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione energetica degli impianti in grado di garantire una riduzione dei costi di gestione; il corrispettivo a decorrere dal secondo anno di ultimazione degli interventi, sarà determinato come previsto dal successivo art. 22 comma 3.

8. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio, assunto tramite apposita delibera del competente Consiglio Comunale, dopo tre anni dall'inizio della decorrenza del servizio di cui alla presente convenzione, di destinare l'intero impianto "D'Uva – Castellari" a diverso utilizzo, senza che il concessionario possa accampare diritto alcuno rispetto all'impianto stesso. In tal caso, il Comune si impegna a che il manto erboso del "campo B" dell'impianto "T. Bolognini" sia

trasformato in erba sintetica al fine di permettere un uso più intensivo. In tal caso il corrispettivo a carico del Comune, eventualmente rideterminato come indicato nel precedente comma 7, rimarrà invariato. Si conviene tra le parti che la eventuale trasformazione del campo in erba sintetica, economicamente a totale carico dell'Amministrazione comunale, sarà da realizzare durante il periodo in cui le attività calcistiche sono ferme per la pausa estiva.

Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera sopraindicata al concessionario da parte del Comune a mezzo di lettera raccomandata o PEC, l'intero impianto "D'Uva-Castellari" dovrà rientrare nella disponibilità del Comune, tramite sottoscrizione di apposito verbale da parte del RUP e del concessionario. Sino al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna, il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione conformemente a quanto previsto dalla presente convenzione.

#### **ART. 8 - OBBLIGAZIONI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il servizio di gestione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione e alle condizioni indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario, allegata al presente atto sotto la lettera "D", onde farne parte integrante e sostanziale.
2. Tutti i documenti sopra elencati costituiscono, ai sensi degli atti di gara, allegati parti integranti e sostanziali della presente convenzione, con pieni effetti fra le parti in sede di esecuzione in quanto configuranti corrispondenti obbligazioni contrattuali.
3. Il Concessionario è obbligato a riservare gli impianti in via prioritaria per lo svolgimento dell'attività sportiva di base del gioco del calcio per i ragazzi fino ai 12 anni e per le categorie giovanili superiori dirette alla partecipazione a campionati FIGC, di manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di altre manifestazioni sportive, di tornei di società ed associazioni che ne richiedano l'uso anche per discipline sportive diverse dal calcio, compatibili con la struttura.
4. Il Concessionario è tenuto a garantire l'utilizzo degli impianti alla società sportiva, affiliata alla FIGC, che ha per tradizione il "titolo sportivo" di squadra di calcio rappresentante la città di Castel Bolognese, (ad oggi individuata A.s.d. "FC Sparta Castel Bolognese" ), al fine di garantire la disputa da parte della stessa dei campionati della FIGC in cui è iscritta e lo svolgimento degli allenamenti sia della prima squadra che delle squadre giovanili.



5. Il Concessionario dovrà concordare con la suddetta società calcistica un planning di utilizzo con le fasce orarie e spazi assegnati, tenendo conto della tipologia degli atleti delle diverse squadre per un ammontare di ore di utilizzo annuo pari a 2.100 circa, salvo diverso accordo, mediante pagamento di una tariffa ridotta del 50%.

Il Concessionario è tenuto altresì a ospitare le partite di campionato delle altre società calcistiche dilettantistiche e/o amatoriali con sede nel comune di Castel Bolognese applicando loro una tariffa agevolata con riduzione del 30%.

Le tariffe agevolate vigenti, approvate con atto di Giunta Comunale n. 76 del 18/12/2019, potranno essere aggiornate annualmente dall'Amministrazione Comunale nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 10, comma 1, della presente convenzione .

6. Il Concessionario, per promuovere e favorire l'attiva sportiva e motoria di base, è obbligato ad organizzare, continuativamente per ogni annualità sportiva, una scuola calcio, direttamente oppure attraverso accordi di collaborazione con associazioni o società sportive, con istruttori qualificati e riconosciuti dalla FIGC.

7. Il Concessionario, in piena autonomia organizzativa, fermo restando la destinazione prevalente d'uso per attività sportiva, potrà organizzare negli impianti delle attività e manifestazioni di pubblico spettacolo nel rispetto delle norme vigenti.

8. Il Concessionario concede in uso gli impianti per le attività sportive dietro al pagamento delle tariffe di cui all' Art. 10.

9. Le scuole potranno accedere gratuitamente nel corso dell'anno scolastico, in orario mattutino e secondo un calendario concordato tra Concessionario, istituzioni scolastiche e Comune, fermo restando la precedenza alle attività sportive programmate dal concessionario per eventuali usi da parte degli alunni per le attività sportive e ricreative promosse dalle scuole.

10. Il Comune si riserva di utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative sportive ed extra-sportive per un numero massimo di 10 (dieci) giorni all'anno. Le giornate e gli orari dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvo comprovate situazioni di necessità e urgenza. Le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative sono a carico del Comune. L'utilizzo è a titolo gratuito, salvo spese di ripristino.

#### **ART. 9 - PERSONALE**

1. In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire l'integrale applicazione, nei confronti del proprio personale e dei

collaboratori eventualmente utilizzati, di condizioni giuridico-economiche conformi ai contenuti del contratto collettivo nazionale e/o accordi locali di settore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere, tenendo conto anche delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs 28 febbraio 2021 n.36 a far data dall'applicazione delle disposizioni medesime.

2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al personale/collaboratori eventualmente utilizzati, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

3. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti.

4. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, e s.m.i.

#### **ART. 10 - TARIFFE ED ALTRE ENTRATE**

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di soggetti terzi sono stabilite, di norma con cadenza annuale, dal Comune di Castel Bolognese, tenendo conto dei principi di cui all'art. 117 del D.Lgs 267/2000.

2. Le tariffe per le concessioni d'uso degli impianti per finalità extra sportive sono stabilite direttamente dal Concessionario il quale è tenuto a comunicarle all'ente.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.

4. Spettano al concessionario inoltre le entrate di qualsiasi altra natura attinenti alla gestione dell'impianto e all'organizzazione delle attività motorie-sportive, comprese quelle derivanti dalla vendita dei biglietti per manifestazioni sportive ed extra-sportive salvo diverso accordo fra concessionario e soggetto organizzatore dell'evento.

#### **ART. 11 - SPAZI PUBBLICITARI**

1. Il Concessionario ha facoltà di collocare materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi.

2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.

3. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità degli Impianti Sportivi, delle strutture, delle aree e dei locali. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

#### **ART. 12 - OMOLOGAZIONI SPORTIVE**

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di eventuali omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario.

#### **ART. 13 - NORME DI SICUREZZA**

1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è tenuto al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI redatto dal Comune, allegato sotto la lettera "C", facente parte integrale e sostanziale della Convenzione.

2. Il Concessionario è considerato titolare degli Impianti Sportivi ai sensi dell'art.19 del D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Le principali obbligazioni in materia di sicurezza sono:

- individuazione di un proprio responsabile della sicurezza degli impianti, qualificato ai sensi della vigente normativa;
- predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
- verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio;
- conseguimento e intestazione del certificato di prevenzione incendi.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 19 del D.M. 18/03/1996 e altra normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.

4. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario e risultano integralmente compensati dalla specifica voce contenuta nel DUVRI a carico del Comune.

#### **ART. 14 - REPORT E STATISTICA**

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno e al termine della concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune un report relativo alla conduzione degli impianti nell'anno sportivo precedente contenente, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:

- numero di concessioni d'uso rilasciate a terzi e numero di ore di utilizzo (su base annuale);
- elenco attività svolte (ordinarie e straordinarie);
- stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisandogli interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, defibrillatori, ecc.);
- interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile;
- eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al concessionario nonché disservizi eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno;
- numero eventuali sopralluoghi AUSL svolti presso gli impianti e relativi verbali/relazione sulla situazione igienico - sanitaria dei medesimi;
- bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e conseguite nella gestione.

2. Per proprie esigenze, il Comune può chiedere in qualsiasi momento report parziali e/o specifici per settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta.

3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante lo svolgimento del servizio, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da questi rispettivamente sostenute o conseguite.

#### **ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal responsabile del procedimento.

2. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

3. Il direttore dell'esecuzione impartisce al Concessionario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare,

nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

4. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni.

5. Per quanto compatibili, si osservano le disposizioni del Regolamento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

#### **ART. 16 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della convenzione ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo ipotesi di differimento concordata con l'aggiudicatario. Si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della concessione ai sensi delle disposizioni del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e delle disposizioni dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. La formalizzazione della convenzione con il Concessionario risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici del Comune.

4. Nel caso di cui al comma 2, la convenzione deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

#### **ART. 17 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E AVVIO DELL'ESECUZIONE**

1. Il direttore dell'esecuzione, dopo che la convenzione è divenuta efficace, dà avvio all'esecuzione della concessione, fornendo al Concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

2. L'avvio dell'esecuzione della convenzione deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque giorni) dalla data di stipula della convenzione. In tale occasione il

direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dal Concessionario, nel quale sono indicati:

- a) le aree e Impianti Sportivi dove si svolgerà l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature, eventualmente messi a disposizione dal Comune, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

#### **ART. 18 - DURATA**

1. La concessione regolata dalla presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha una durata quinquennale.
2. Alla data di termine indicata al punto 1, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora.
3. È facoltà del Comune rinnovare la concessione per ulteriori 5 anni con apposito atto amministrativo.
4. È comunque vietato il rinnovo tacito.
5. Il direttore dell'esecuzione/RUP, a fronte della comunicazione del Concessionario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme al Concessionario.
6. Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, il Comune, potrà richiedere una proroga, agli stessi patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### **ART. 19 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

1. È vietata la cessione e la sub-concessione.
2. Alla cessione di azienda e agli atti di trasformazione o scissione si applica l'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 20 - SUBAPPALTO**

1. Possono essere affidate in subappalto le seguenti attività: conduzione degli impianti tecnologici, servizi manutentivi e di pulizia, accordi di collaborazione per l'attività calcistica, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella

documentazione di gara con specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In ottemperanza all'art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., il Comune è tenuto a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla convenzione, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, e s.m.i., si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della convenzione.

4. Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, il Concessionario dovrà depositare presso il Comune il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010.

5. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

6. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione/RUP ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 49/2018:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione della convenzione delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e della convenzione stipulata;

c) registra le contestazioni del Concessionario sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

7. Non è ammesso il pagamento diretto da parte del Comune a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

**ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  
FINANZIARI**

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 136/2010 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. È fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, L. n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente convenzione, il seguente codice identificativo di gara (CIG):                     .

6. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità al Comune si applica l'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché,



al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamento all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

**7.** Il Concessionario dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione della convenzione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

**8.** In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

**9.** Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

## **ART. 22 - CORRISPETTIVO ANNUO E ALTRI RAPPORTI ECONOMICI**

**1.** Il Concessionario ha diritto ai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente art.10 nonché ai proventi derivanti dagli spazi pubblicitari come previsto dal precedente art.11, dalle sponsorizzazioni autonomamente acquisite, da contributi e liberalità private.

**2** Il Comune riconoscerà a favore del Concessionario a parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione, un corrispettivo annuo o di € ..... (IVA esclusa), oltre ad € 200,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da Offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto alla lettera "E", quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**3** Nel caso che il Comune effettui lavori di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione energetica degli impianti in grado di garantire una riduzione dei costi di gestione, il corrispettivo, a decorrere dal secondo anno di ultimazione degli interventi, sarà ridotto in misura corrispondente all'ammontare del risparmio annualmente accertato rispetto ai costi del primo anno di gestione; i lavori saranno svolti nel periodo in cui le attività calcistiche sono ferme per la pausa estiva,

qualora siano necessari periodi più lunghi per l'esecuzione degli stessi, sarà comunque garantito l'uso parziale degli impianti e il riconoscimento del contributo pieno previsto a titolo di corrispettivo.

**4** Il Comune liquiderà il corrispettivo indicato punto 2, in due rate di uguale importo dietro presentazione, al 30 aprile e al 30 ottobre di ciascun anno di durata della convenzione, di regolari fatture e solo dopo il visto del responsabile del servizio competente.

**5** Nel caso di anticipazione della scadenza naturale della convenzione, per periodi di gestioni inferiori a dodici mesi, il corrispettivo verrà ridotto in misura corrispondente ai mesi di effettiva gestione.

**6** Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico del Concessionario e quant'altro dallo stesso dovuto.

**7** Data la natura di concessione della convenzione non verrà erogata nessuna somma a titolo di anticipazione.

**8** In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

**9** In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi alla concessione in oggetto verranno effettuati sul seguente conto corrente dedicato:

\_\_\_\_\_;

su tale conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*):

\_\_\_\_\_

**10**In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 (sette) giorni.

**11** La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.

**12** I pagamenti a carico dell'Amministrazione Comunale verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Servizio Finanziario del Comune di Castel Bolognese tramite l'istituto Tesoriere del Comune, (attualmente Banca di Imola Spa) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**13** Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e s.m.i., L'IVA sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con D.M. 23

gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i. Il Concessionario dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo al Concessionario, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune di Castel Bolognese. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

**14** Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

**15** L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente alla concessione in oggetto è: Servizio Cultura e Sport - Comune di Castel Bolognese - piazza Bernardi 1 - 48014 Castel Bolognese (RA) - c.f. e p.i. 00242920395. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
7YYFK2	Comune di Faenza	Benedetta Diamanti

**16** Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

**17** Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare al Comune viene richiesto di indicare in fattura il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione del Concessionario al momento di sottoscrizione della Convenzione.

**18** Nel caso in cui si accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può

sospendere il pagamento al Concessionario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

**19** E' facoltà del Concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

**20** Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore dell'esecuzione.

**21** Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, il Comune, provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

#### **ART. 23 - RESPONSABILITÀ E GARANZIA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario è responsabile, sia verso il Comune e l'Unione della Romagna Faentina sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità del Comune e dell'Unione della Romagna Faentina.

2. A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi il Comune e l'Unione della Romagna Faentina, con un massimale minimo di € 5.000.000,00, da rinnovarsi annualmente per l'intera durata della convenzione. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio.

3. Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche, adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo.

4. Il Comune assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà degli Impianti.

5. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione/RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico del Concessionario:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

#### **ART. 24 - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo degli impianti sportivi o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'uso degli impianti e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.

2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune e dell'Unione della Romagna Faentina nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.

4. Il Concessionario è tenuto inoltre ad agevolare e a supportare gli interventi degli operatori della forza pubblica, dei servizi sanitari, dei vigili del fuoco nelle manifestazioni con ingresso di pubblico.

#### **ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema-tipo approvato con D.M. 31/2018.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

4. Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza della convenzione sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione della convenzione, il Concessionario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

8. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e per l'eventuale pagamento delle penali.

9. Potrà essere richiesto al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sull'importo del corrispettivo da corrispondere al Concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 26 - PENALITÀ**

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, Il Comune applicherà penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1000,00; in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività e al danno arrecato.
2. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione scritta al Concessionario da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il Comune addebita l'ammontare della penale sul contributo annuale successivo alla contestazione della penale e, ove non possibile, si avvale della cauzione.
4. È fatto salvo l'obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.
5. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 27, qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **ART. 27 - RISOLUZIONE, REVOCA D'UFFICIO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con incameramento integrale della garanzia definitiva e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di cessione della convenzione e di sub-concessione di cui all'art. 19;
- b) intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture, senza specifica e documentata autorizzazione del Comune;
- c) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui all'art. 35;
- e) 3 (tre) violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
- f) casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;

g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art.25;

h) ulteriori ipotesi di legge.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma e in ogni caso in cui il Direttore dell'esecuzione/RUP accerti che comportamenti del Concessionario concretano un grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tale da compromettere la buona riuscita del servizio, il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal Concessionario, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Comune, con apposito provvedimento del Dirigente competente, dispone la risoluzione della convenzione.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni della convenzione, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario; qualora l'inadempimento permanga, il Comune, con apposito provvedimento del Dirigente competente, risolve la convenzione fatto salvo il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

6. La risoluzione della convenzione viene disposta con determinazione del Dirigente competente. Il Responsabile del procedimento comunica al Concessionario la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC e dispone la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

7. Con la risoluzione della convenzione sorge nella committenza il diritto di concedere a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. La concessione a terzi viene notificata al Concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute



rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Ai sensi dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Comune. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. È fatto salvo il diritto di revoca della concessione da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di revoca dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al Concessionario, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di revoca, si applica l'art. 176, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 28 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto della convenzione si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto compatibili.

2. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta al Concessionario alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA CORRETTA ESECUZIONE**

1. L'attività di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 24 è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

2. In ogni caso le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a quanto richiesto nella convenzione ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- d) l'adeguatezza della reportistica di cui al precedente art. 14;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il direttore dell'esecuzione/RUP segnala tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nella convenzione ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
  4. Ai controlli deve essere invitato il Concessionario e un rappresentante del Comune. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo
  5. Le operazioni di verifica sono svolte a spese del Concessionario che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.
  6. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
  7. . Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma la facoltà del Concessionario di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
  8. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata al Concessionario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.
  9. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con il Concessionario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al Concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
  10. Il Concessionario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto della concessione idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Concessionario.

- In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
11. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Concessionario ritiene gli siano dovute.
  12. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

### **ART. 30 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE IN CORSO**

1. Le modifiche della concessione in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verifica se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
  - a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) il 10% del valore della concessione iniziale.
3. In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.

### **ART. 31 - VERIFICA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Al termine della durata della concessione, si darà luogo da parte del Comune alla verifica diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dalla convenzione siano state esperite in conformità della convenzione di concessione e delle condizioni offerte in sede di gara, a mezzo di Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento.
2. Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio redige il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dal Concessionario. All'atto della firma, il Concessionario non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande del Concessionario per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni della concessione.

4. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con il Concessionario della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

5. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi della convenzione, l'indicazione del Concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo del canone, la certificazione di regolare esecuzione.

6. È fatta salva la responsabilità del Concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 32 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

1. Il Responsabile del procedimento, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, procederà, previa deduzione delle eventuali penali, e verifica del DURC, al pagamento del saldo a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato e allo svincolo della cauzione prestata dal Concessionario.

#### **ART. 33 - RECESSO**

1. Il Comune contraente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti presso Servizio Cultura e Sport dell'Unione, l'Unione viene individuata come "Responsabile del trattamento" ai sensi all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 – per le attività necessarie allo svolgimento della procedura e all'instaurazione del rapporto contrattuale.

2. L'interessato ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e di chiederne, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/o la cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Il concedente si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza e all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle adeguate misure di sicurezza.

#### **ART. 35 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta dell'Unione del 13 dicembre 2018, n. 245, si estendono, per quanto compatibili, al Concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o del Concessionario, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 36 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare.

2. Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione della presente

convenzione ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione.

3. Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare che il Comune si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal Concessionario.

#### **ART. 37 - DOMICILIO LEGALE**

1. Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso \_\_\_\_\_. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

#### **ART. 38 - FORO COMPETENTE**

1. È esclusa la competenza arbitrale.  
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della convenzione, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede il Comune.

#### **ART. 39 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si farà riferimento:

- alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018;
- al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

#### **ART. 40 - ONERI FISCALI E SPESE**

1. Si dà atto fra le parti che le spese derivanti dalla presente convenzione, inerenti e conseguenti, comprese quelle bancarie e postali, e di eventuale registrazione, sono poste a carico del Concessionario.

2. Il presente atto, soggetto a IVA, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1986, n.31.

3. La convenzione verrà sottoscritta in modalità elettronica.

#### ART. 41 - ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:

-Allegato A: Planimetria;

- Allegato B: Piano di conduzione tecnica;

- Allegato C: DUVRI;

- Allegato D: Offerta tecnica;

- Allegato E: Offerta economica;

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Castel Bolognese, li \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Settore Cultura Turismo

Promozione Economica e Servizi

Educativi

(Dott.ssa Benedetta Diamanti)

\_\_\_\_\_

*documento sottoscritto digitalmente*